



SENATO ACCADEMICO	24 gennaio 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	31 gennaio 2018
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 128/2018 Prot. n. 20943/2018 - 05 febbraio 2018
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Direzione Generale</u>
ENTRATA IN VIGORE	21 febbraio 2018

**LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI BORSE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E ALTA
FORMAZIONE POST-LAUREA**

1. Le linee guida di seguito presentate si riferiscono unicamente alle borse per attività di ricerca e alta formazione post-laurea, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 74 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Le borse di studio possono essere attivate su fondi d'Ateneo ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l. 210/1998. Nel caso in cui il finanziamento delle borse di ricerca e alta formazione post-laurea provenga da fonti esterne all'Ateneo, esso potrà essere accompagnato da specifica convenzione, che può anche prevedere una pluralità di borse. Rientrano nella definizione di specifica convenzione anche i contratti di ricerca stipulati nell'ambito dell'attività istituzionale con enti pubblici e privati (p.es., CNR, INFN, Telethon, AIRC, e simili).
3. Rispetto alla possibilità di bandire borse di ricerca e alta formazione nell'ambito di contratti di ricerca conto terzi, ciò è possibile purché la borsa di ricerca non configuri in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. Il borsista non deve essere legato da un rapporto di lavoro dipendente e/o parasubordinato con il soggetto erogante: i compensi devono essere finalizzati a sostenere l'attività di alta formazione e ricerca scientifica. L'erogazione a favore del borsista non costituisce il corrispettivo di un'attività lavorativa, quanto piuttosto il sostegno economico ad un'attività di ricerca ed alta formazione. Questo motiva anche il trattamento fiscale e previdenziale di particolare favore di cui gode questa fattispecie (art. 6 c. 6 l.398/1989). L'attribuzione di una borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro autonomo.

4. Le borse di ricerca sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo. Attualmente tali borse si avvalgono dell'esenzione prevista dall'art. 4, comma 3 della legge 210/1998, così come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 120/E del 22.11.2010. Con riferimento alla disciplina fiscale, si applica inoltre quella prevista dall'art. 3 del d.l. 16/2012.
5. L'Università degli Studi di Ferrara conferisce borse di ricerca e alta formazione a seguito di selezione pubblica. L'attività di ricerca e alta formazione è svolta sotto la supervisione di un docente responsabile. Essa ha carattere continuativo e non meramente occasionale, pur senza alcun vincolo di orario predeterminato.
6. Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca e alta formazione occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea triennale, Laurea specialistica/magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e s.m.i. Il titolo di studio, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.
7. La borsa per ricerca e alta formazione deve essere conferita per un periodo non inferiore a tre mesi prorogabili o rinnovabili fino ad un massimo di 36 mesi complessivi previa verifica della copertura finanziaria. La proroga o il rinnovo dovranno essere approvati con delibera del Consiglio di Dipartimento su parere motivato del docente responsabile
8. L'importo della borsa è determinato dalla struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati ed alla complessità del progetto. L'importo della borsa deve essere ricompreso tra euro 1.000,00 e 2.000,00 lordi mensili. La prima rata viene erogata a decorrere dal mese successivo a quello dell'inizio dell'attività del titolare della borsa.
9. Il borsista gode della copertura assicurativa per infortuni e per RCT, previo versamento del contributo richiesto. Il borsista esposto a rischi specifici può godere di un servizio di sorveglianza sanitaria a carico dell'Ateneo, previa comunicazione da parte del docente responsabile all'Ufficio Sicurezza e Ambiente dell'intervenuta accettazione della borsa, dei rischi specifici legati alle attività da svolgere e della durata dei rischi cui sarà sottoposto il borsista. L'Ufficio preposto provvede alle opportune valutazioni di competenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di stabilire l'effettiva necessità di rivolgersi al Servizio di Medicina del Lavoro.

10. Le borse vengono assegnate a seguito di emanazione di un apposito bando di concorso. Qualora le borse di ricerca e alta formazione siano finanziate nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali, o internazionali, in caso di contrasto fra le presenti disposizioni e quelle del programma di finanziamento, queste ultime prevalgono. Il conferimento della borsa di ricerca è deliberato dal Consiglio della struttura su proposta del docente responsabile che dovrà riportare la motivazione della scelta del conferimento della borsa di ricerca. La delibera deve contenere l'importo della borsa (al netto degli oneri a carico dell'ente), il titolo di studio richiesto, l'oggetto dell'attività di alta formazione o di ricerca e la relativa durata, la nomina del docente responsabile e la fonte del finanziamento.
11. Il bando dovrà essere redatto sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni. Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e la durata minima di pubblicazione non può essere inferiore a dieci giorni. Al bando deve essere data adeguata ulteriore pubblicità tramite pubblicazione sul sito web della struttura interessata, nonché mediante affissione nei luoghi aperti al pubblico della struttura stessa.
12. Il bando di selezione deve almeno includere le seguenti informazioni:
- a) le finalità e l'oggetto della borsa;
 - b) il docente responsabile, la struttura cui questi afferisce e presso la quale verrà svolta l'attività;
 - c) la durata della borsa, le modalità dell'eventuale rinnovo e l'importo complessivo della borsa medesima al netto degli oneri a carico dell'ente;
 - d) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la documentazione da allegare alla stessa;
 - e) le modalità di svolgimento della selezione (compresi i criteri di formazione della Commissione, i requisiti di ammissione e le cause di esclusione, i titoli valutabili e le modalità di svolgimento del colloquio, se previsto);
 - f) il termine di conclusione del procedimento e le disposizioni relative alla pubblicità degli atti della selezione.
13. La Commissione giudicatrice dovrà essere formata da tre componenti, scelti tra professori o ricercatori afferenti alle macroaree oggetto dell'attività di ricerca e di alta formazione. Non

dovranno sussistere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, del coniuge o del convivente tra i commissari e fra questi e i candidati nonché, per i commissari, alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

14. Con decreto del Direttore della struttura viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione e nominato il vincitore della selezione. Il vincitore della selezione deve rendere alla struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito concorsuale. Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa si procede allo scorrimento della graduatoria. Al momento dell'accettazione della borsa il vincitore dovrà altresì dichiarare di aver preso visione del Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Ferrara.
15. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di cui essa è finalizzata attenendosi al programma predisposto dal docente responsabile. Il borsista è altresì tenuto a rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Ferrara, ivi inclusi quelli in materia di proprietà industriale e intellettuale, nonché il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università. Al termine del periodo di formazione il borsista deve presentare al Consiglio della struttura una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del docente responsabile.
16. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di formazione per i quali la borsa è attribuita. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli studi di Ferrara in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
17. La decadenza dalla borsa di ricerca è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancata accettazione, entro 10 giorni dall'esito concorsuale;
 - b) non ottemperanza agli obblighi da parte del borsista;
 - c) falsa dichiarazione del borsista oppure omissione delle comunicazioni relative alle incompatibilità;
 - d) impossibilità sopravvenuta nella prosecuzione dell'attività di ricerca.

L'eventuale rinuncia è ammessa unicamente a seguito di comunicazione scritta del borsista al docente responsabile e al Direttore della struttura. In tal caso il rinunciante ha diritto a percepire il pagamento posticipato dei ratei relativi al periodo di studi o di svolgimento dell'attività svolta. In caso di rinuncia da parte del borsista, sarà possibile conferire un'ulteriore borsa di ricerca al successivo idoneo in graduatoria. per un periodo minimo di 3 mesi.

18. Il godimento delle borse di ricerca è incompatibile con:

- a) altre borse a qualsiasi titolo percepite (fatta eccezione per le sole borse di soggiorno all'estero);
- b) assegni di ricerca;
- c) collaborazioni coordinate e continuative retribuite;
- d) rapporti di lavoro subordinato con Amministrazioni pubbliche o con privati, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa.

Ai fini delle incompatibilità di cui sopra, all'atto dell'accettazione della borsa per ricerca, il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato.

19. I Direttori delle strutture conferenti le borse per attività di ricerca e alta formazione post-laurea monitorano i requisiti di cui al punto 10 delle presenti Linee guida e relazionano annualmente al Rettore per la successiva comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.